

Driver Plan

Polizza di Assicurazione per i veicoli a motore

Edizione Gennaio 2006



ROYAL &
SUNALLIANCE
ASSICURAZIONI

Nota Informativa pre-contrattuale (in vigore dal 1 gennaio 2006)

ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 175 ed in conformità a quanto disposto dalle circolari ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997, n. 502/D del 25 marzo 2003 e n. 518/D del 21 novembre 2003

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Il contratto è concluso con la Sede Legale della Società sita in Italia in Via M. Piaggio 1 - 16122 GENOVA.

La Società **Royal & SunAlliance Assicurazioni** - Sun Insurance Office Ltd., Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 22.6.1925 (G.U. del 3.7.1925, n. 152).

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO

— Legge Applicabile

La Società applica al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 175/95, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

— Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

Royal & SunAlliance Assicurazioni - Ufficio Reclami - Via Martin Piaggio 1 - 16122 Genova - telefax 010.8330703 - e-mail: ufficio.reclami@royalsun.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

— Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto (fatta eccezione per il diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli)

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C..

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE R.C. AUTO

— Soggetti esclusi dalla Garanzia R.C. Auto

Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

— Durata del contratto

Il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti entro il termine di cui all'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si rinnova tacitamente.

In caso di disdetta, regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma C.C..

— Clausole di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'assicurato

Nei casi indicati dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non è operante e l'assicuratore che abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell'assicurato per il recupero delle somme pagate.

Si segnala in particolare il seguente caso:

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza ovvero sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

— **Attestazione dello stato del rischio**

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto il contraente, o il proprietario se diverso dal contraente, ha diritto di ottenere l'attestazione dello stato del rischio, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto con la nostra Società.

L'obbligo di indicazione, su tale documento, della classe di assegnazione CU deriva dalla Circolare ISVAP n. 555/D del 17/05/05 ed è finalizzato, nel caso di assicurazione del veicolo presso altra Impresa, ad integrare le informazioni relative alla sinistrosità pregressa nel caso di adozione, da parte della Società, di clausole diverse da quelle originariamente previste nell'allegato A (Cond. F) alla delibera CIP del 1993.

Il Contraente, o il proprietario se diverso dal contraente, che alla scadenza del contratto intendesse assicurare il medesimo veicolo presso altra Impresa, dovrà consegnare al nuovo assicuratore l'attestazione dello stato del rischio relativa all'annualità trascorsa.

— **Vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato**

Nei casi di documentata vendita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato stesso è facoltà dell'assicurato di richiedere che il contratto relativo al veicolo venduto, distrutto, demolito o esportato sia reso valido per un nuovo veicolo di sua proprietà con conseguente mantenimento della classe di merito maturata.

Il diritto del proprietario al mantenimento della classe di merito maturata può essere fatto valere anche dal coniuge, qualora in regime di comunione dei beni.

— **Furto del veicolo**

In caso di furto del veicolo, il Contraente può conservare per un nuovo veicolo di sua proprietà la classe di merito maturata a condizione che il nuovo contratto sia stipulato entro un termine di un anno dal furto del veicolo precedentemente assicurato. Il Contraente ha altresì diritto al mantenimento della classe di merito anche presso altro assicuratore a condizione che la stipula del nuovo contratto avvenga entro un anno dalla data del furto.

L'Impresa che garantisce il veicolo oggetto di furto rilascia su richiesta del Contraente, entro quindici giorni, l'attestazione sullo stato di rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.

— **Consegna in conto vendita del veicolo assicurato**

In caso di consegna in conto vendita del veicolo assicurato è facoltà dell'assicurato, o del coniuge qualora in comunione di beni, di richiedere che il contratto relativo a tale veicolo sia reso valido su un nuovo veicolo di sua proprietà, con conseguente conservazione della classe di merito maturata. Qualora l'incarico in conto vendita non dovesse andare a buon fine e l'assicurato dovesse perciò rientrare in possesso del veicolo, lo stesso veicolo potrà essere assicurato in classe 14.

— **Rimborso all'assicuratore dell'importo liquidato al terzo danneggiato - Attestato di rischio**

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive della scala Bonus/Malus offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

Tale facoltà è concessa al Contraente anche in caso in cui il contratto venga regolarmente disdetto.

— **Comportamento da tenere in caso di sinistro**

In caso di sinistro, ne deve essere dato prontamente avviso alla Società, mediante denuncia, da compilarsi utilizzando l'apposito modulo da noi fornito, nel quale vanno indicati tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello stesso, targhe degli autoveicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei veicoli stessi.

— **Informazioni relative all'esercizio del diritto al risarcimento del danno da circolazione**

Royal & SunAlliance rende noto che il danneggiato potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti all'assicuratore del veicolo del responsabile avvalendosi della procedura di liquidazione rapida prevista dall'art. 3 L. 39/77 e dagli articoli 8 e 9 del D.P.R. 16.01.1981 n. 45;

il danneggiato ha la possibilità di richiedere il risarcimento del danno direttamente al proprio assicuratore, qualora le imprese che assicurano la R.C. Auto dei veicoli coinvolti nel sinistro aderiscano alla Convenzione Indennizzo Diretto (C.I.D.) e ne ricorrano i presupposti.

— **Termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli**

I diritti al risarcimento del danno si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro.

— **Prevenzione e sicurezza stradale**

Per i ciclomotori ed i motocicli si raccomanda l'uso del casco di protezione (Art. 171 del Codice della Strada).

Si raccomanda l'uso delle cinture di sicurezza a bordo delle autovetture (Art. 172 del Codice della Strada).

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

Sezione A

Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore

Sezione B

Assicurazione Incendio - Furto e Rapina

Sezione C

Assicurazione Guasti Accidentali (Kasko)

Sezione D

Assicurazione Infortuni del Conducente

Sezione E

Garanzia Assistenza

Sezione F

Tutela Legale

Definizioni

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Agenzia:

Agenzia di assicurazioni, mediatore di assicurazioni o altro canale distributivo abilitati alla vendita ed alla gestione della polizza;

Assicurato:

per la garanzia di Responsabilità Civile la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta dall'assicurazione; per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione:

il contratto di assicurazione;

Autovetture ad alto ed altissimo rischio:

le autovetture che risultano indicate nella "Tariffa Rischi Accessori Auto" dell'Impresa, in vigore al momento della stipulazione della polizza;

Contraente:

la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;

Franchigia:

l'importo del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato;

Impresa:

Royal & SunAlliance Assicurazioni - Sun Insurance Office Ltd., Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia;

Indennizzo:

la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro;

Legge:

la Legge 24 Dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni;

Polizza:

il documento che prova l'assicurazione;

P.R.A.:

il Pubblico Registro Automobilistico;

Premio:

la somma dovuta dal Contraente all'Impresa;

Regolamento:

il regolamento di esecuzione della predetta Legge;

Risarcimento:

la somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro;

Rischio:

la probabilità che si verifichi il sinistro;

Scoperto:

la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato;

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Tariffa:

la tariffa dell'Impresa, approvata ai sensi dell'art. 11 della Legge, in vigore al momento della stipulazione del contratto.

I seguenti termini si riferiscono esclusivamente alla Sezione E) Garanzia Assistenza:**Assicurato:**

il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste ai punti C), D), E), F), G) e H) dell'art. 71 ed al punto A) dell'art. 72 delle Condizioni di Polizza, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso;

Centrale Operativa:

è la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori,

che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Royal & SunAlliance Assicurazioni - Sun Insurance Office Ltd. provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Royal & SunAlliance Assicurazioni - Sun Insurance Office Ltd. stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza;

Furto:

il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;

Guasto:

danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;

Incendio:

è la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;

Incidente:

sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la

circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;

Infortunio:

sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, connesso con la circolazione del veicolo;

Prestazione:

l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte dell'Impresa, tramite la Centrale Operativa, in caso di sinistro;

Rapina:

reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

Sinistro:

il singolo fatto o avvenimento che rende impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato, dipendente da guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata), che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta delle prestazioni da parte dell'Assicurato;

Veicolo:

autovettura/autoveicolo per trasporto cose e/o persone, motociclo, che non superi il peso complessivo a pieno carico di 35 q.li e di altezza non superiore a m. 2,70, regolarmente assicurato con polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Auto dell'Impresa;

I seguenti termini si riferiscono esclusivamente alla Sezione F) Tutela Legale:

Caso assicurativo:

il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione;

Protezione Legale:

l'assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 175/95 - artt. 44 e seguenti;

Unico caso assicurativo:

il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Condizioni generali

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto. L'assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, se espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate (Mod. 1221/8) sono destinate anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive".

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;

- nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge in vigore;
- nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, qualora il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Qualora sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 bis - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Qualora sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 ter - Variazione della residenza del proprietario assicurato

Considerato che il premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del proprietario assicurato,

il proprietario e/o il Contraente sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Impresa del cambiamento di residenza del proprietario assicurato, intervenuto in corso di contratto.

In caso di mancata comunicazione si applica quanto previsto dal precedente art. 3 bis.

Art. 4 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare la Carta Verde.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa.

Art. 5 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno di assicurazione e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.

Art. 6 - Adeguamento del premio

Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve mettere a disposizione del Contraente le indicazioni riguardanti il nuovo premio (esclusa la variazione derivante dal verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione) presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso di variazione in aumento delle condizioni tariffarie precedentemente applicate il Contraente potrà decidere di accettarle o rifiutarle senza particolari formalità.

Le condizioni si intendono accettate con il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente contro il rilascio di quietanza e del certificato-contrassegno.

Qualora, viceversa, il Contraente comunichi di non voler accettare le nuove condizioni di tariffa proposte, o non manifesti al riguardo alcuna volontà, il presente contratto si intende risolto alla sua naturale scadenza.

Tuttavia al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto l'Impresa manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Art. 7 - Trasferimento della proprietà del veicolo

Il trasferimento della proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.

- a) Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio.
- b) Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente e all'Impresa la quale, previa restituzione del certificato, del contrassegno e

dell'eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti.

Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.

È prevista la risoluzione del contratto nel caso in cui non si verifichi la cessione del contratto o la conservazione dello stesso in capo al Contraente; in questo caso l'Impresa restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita, dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde.

È fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9 (sospensione).

Art. 8 - Cessazione di rischio per distruzione od esportazione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del

P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Il contratto si risolve e l'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte, per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione indicata al primo comma.

Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto o esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, l'Impresa procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo. Per i contratti di durata inferiore all'anno l'Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione del contratto di cui al successivo art. 9, quinto comma, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta all'Impresa della cessazione di rischio.

L'Impresa non procede alla restituzione della eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Art. 8 bis - Cessazione di rischio per demolizione del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione

all'Impresa fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da una concessionaria o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il contrassegno, il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde.

Il contratto si risolve e l'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione indicata al primo comma.

Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo demolito sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, l'Impresa procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.

Per i contratti di durata inferiore all'anno l'Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla sospensione del contratto di cui al successivo art. 9, quinto comma, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta all'Impresa della cessazione di rischio. L'Impresa non procede alla restituzione della eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Art. 9 - Sospensione in corso di contratto

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Impresa restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi dell'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all'Impresa; nel caso in cui decorsi 12 mesi dalla sospensione, se richiesta per vendita, demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo assicurato, non faccia seguito la riattivazione del contratto, l'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione relativa alla vendita, demolizione o cessazione dalla circolazione, compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi.

Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte dell'Impresa, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. La riattivazione del contratto - fermo il proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno nonché per quelli relativi a ciclomotori, motocicli e motocarrozette.

All'atto della sospensione l'Impresa rilascia un'appendice che dev'essere sottoscritta dal Contraente.

Art. 10 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto di assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile verso terzi, qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato, l'Impresa deve rilasciare al Contraente o, se persona diversa, al proprietario del veicolo (ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio, al locatario in caso di Leasing) una "attestazione" che contenga:

- la denominazione dell'Impresa;
- il nome - o denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza per la quale l'attestazione viene rilasciata;
- il numero dei sinistri verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni;
- gli importi delle franchigie richiesti all'assicurato e da questi non corrisposti;

- nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto un'autovettura e sia stato stipulato sulla base della clausola "Bonus/Malus", la classe di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, alla classe di merito di "conversione universale" (CU) determinata secondo la scala "Bonus/Malus" di cui al provvedimento CIP n. 10 del 5 Maggio 1993;
- nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto un motociclo od un ciclomotore e sia stato stipulato sulla base della clausola "Bonus/Malus", la classe di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, alla classe di merito di "conversione universale" (CU) di cui al provvedimento ISVAP n. 555/D del 17 Maggio 2005;
- i dati della targa di riconoscimento o quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con "libro matricola", l'Impresa non rilascia l'attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.

Per tali veicoli l'attestazione deve essere rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal giorno dell'inserimento del veicolo nel contratto e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa successiva.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla "delegataria".

L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- a) sospensione di garanzia nel corso del contratto;
- b) contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- c) contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- d) contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- e) cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Impresa che l'ha rilasciata.

È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 11 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 C.C.). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.)

Art. 12 - Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. L'Impresa non riconosce le spese incontrate

dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 13 - Rinnovo del contratto.

Salvo quanto previsto dall'art. 6, in mancanza di disdetta inviata, con raccomandata o fax, da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, alla sua scadenza, si applica il disposto del primo comma.

Resta fermo che, qualora una delle parti abbia inviato disdetta nei termini previsti dal presente articolo la garanzia cessa di avere effetto dalle ore 24 del giorno di scadenza del contratto.

Art. 14 - Risoluzione del contratto per furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è

risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso.

L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.

L'Impresa restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo al SSN, corrisposta e non usufruita per il periodo di garanzia residua dal giorno successivo della denuncia di furto.

Art. 15 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Gli artt. 3, 5, 13, 15, 16 delle presenti Condizioni Generali valgono anche per le assicurazioni Incendio/Furto, Guasti accidentali (Kasko) e Infortuni del Conducente del veicolo, in quanto dette garanzie siano previste in polizza ed operanti.

Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria

(valide soltanto se espressamente richiamate e, per la cond. D), a condizione che sia stato pagato il relativo sovrappremio)

PREMESSA

L'assicurazione dei rischi indicati nelle seguenti condizioni aggiuntive è regolata dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", ad eccezione degli artt. 2, secondo comma e 16, nonché per quanto non previsto da tali "Condizioni Generali", dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle condizioni aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 4 della Legge.

A) Autoveicoli adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

B) Danni a cose di terzi trasportati su autotassometri, autovetture e motocarrozette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli,

valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

C) Carico e scarico

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

D) Rinuncia al diritto di rivalsa

L'Impresa, a parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa sia nei confronti del proprietario (o locatario) - assicurato che del conducente del veicolo indicato in polizza per i seguenti casi:

- a) veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore ad eccezione dei casi in cui il sinistro si verifici durante l'operatività del provvedimento di sospensione o del ritiro della patente o in cui il conducente non abbia regolarmente conseguito il rilascio della patente stessa;

- b) assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- c) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del D.L. 30/04/92, n. 285 e successive modificazioni;

Tale rinuncia non è operante nel caso in cui la Società (proprietaria o locataria) sia a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

Condizioni speciali

(valide soltanto se espressamente richiamate)

E) Franchigia fissa ed assoluta

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro dell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

Resta fermo il disposto dell'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

F) “Bonus/Malus” Autoveature

- 1) La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione quali definiti al comma seguente, e che si articola in ventiquattro classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1F alla classe 18.
- 2) Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
 - 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
 - periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
- 3) All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 13 della tabella se relativo a veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella “Bonus/Malus”, ovvero alla classe di merito 14 se relativo a:
 - a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta, oppure,

b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.

- 4) Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto.
- 5) In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella riportata a pagina 18.
- 6) Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive di seguito riportata a pagina 21 a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona l'Impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione di riserva il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella delle regole evolutive.
- 7) Nel caso in cui il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa nella

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
1F	0,375
1E	0,385
1D	0,405
1C	0,425
1B	0,450
1A	0,475
1	0,500
2	0,530
3	0,565
4	0,590
5	0,630
6	0,670
7	0,685
8	0,745
9	0,795
10	0,830
11	0,870
12	0,950
13	1,000
14	1,210
15	1,405
16	1,650
17	1,925
18	2,300

forma “Bonus/Malus”, il contratto è assegnato all’atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall’attestazione di cui all’art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione (ed in particolare alla classe di assegnazione CU determinata secondo la scala “Bonus/Malus” di cui al provvedimento CIP n. 10 del 5 maggio 1993), rilasciata dal precedente assicuratore.

Nel caso in cui la classe di provenienza e quella di assegnazione CU (conversione universale) corrispondono alla 1, e nel caso in cui nell’annualità corrente ed in quella immediatamente precedente non risultano sinistri, il contratto è assegnato alla classe di merito 1A, ferma la classe CU.

- 8) In mancanza della consegna dell’attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella riportata a fianco.
- 9) Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui l’attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma “Bonus/Malus” che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell’attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello

stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.

- 10) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, nella forma tariffaria "Bonus/Malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione del nono comma.
- Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della tabella delle classi di merito riportata al primo comma ed il contratto è assegnato a questa classe.
- 11) La disposizione di cui all'ottavo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza

annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato.

Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

- 12) L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'ottavo e nono comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.
- 13) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegna dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto.
- La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
- 13bis) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo assicurato presso altra impresa e rubato, il contratto è

- assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe CU risultante dall'attestazione di cui all'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rilasciata dal precedente assicuratore a condizione che:
- venga consegnata copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente;
 - venga esibito il contratto di assicurazione r.c.a. stipulato con il precedente assicuratore;
 - non sia trascorso più di un anno dalla data del furto.
- 14) Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi settimo, ottavo, nono, decimo ed undicesimo la disposizione del sesto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "Bonus/Malus" in corso con l'Impresa che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.
- 15) L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

- 16) Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'Impresa invierà all'Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.
- 17) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive - riportata a fianco - con i conseguenti conguagli del premio.
- 18) È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella riportata a fianco offrendo all'Impresa, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale.
- 19) In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.
- 20) La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione del veicolo

assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva attestata dalla certificazione del P.R.A.

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il Contraente può conservare, per un nuovo veicolo di sua proprietà, la classe di merito maturata a condizione che il nuovo contratto sia stipulato entro il termine di un anno dal furto del veicolo precedentemente assicurato. Il Contraente ha altresì diritto al mantenimento di classe anche presso altro assicuratore a condizione che la stipula del nuovo contratto avvenga entro un anno dalla data del furto.

- 21) Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14.
- 22) Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.
- 23) A parziale deroga di quanto disposto al punto 3) della presente condizione speciale F) "Bonus/Malus" Autovetture, il Contraente-proprietario di un'autovettura già assicurata con l'Impresa nella forma "Bonus/Malus" che intende assicurare per la prima volta presso l'Impresa

Tabella delle regole evolutive

Classe di merito	Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1F	1F	1D	2	6	8
1E	1F	1C	3	7	9
1D	1E	1B	4	8	10
1C	1D	1A	5	9	11
1B	1C	1	6	10	12
1A	1B	2	7	11	13
1	1A	3	8	12	14
2	1	4	9	13	15
3	2	5	10	14	16
4	3	6	11	15	17
5	4	7	12	16	18
6	5	8	13	17	18
7	6	9	14	18	18
8	7	10	15	18	18
9	8	11	16	18	18
10	9	12	17	18	18
11	10	13	18	18	18
12	11	14	18	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

una seconda autovettura di sua proprietà, a seguito di prima immatricolazione o di voltura al P.R.A., vedrà assegnato il nuovo contratto alla classe di ingresso riportata nella tabella riportata a fianco.

La norma soprariportata si intende applicabile anche al Coniuge convivente del Contraente-proprietario.

Il presente articolo vale solo per il Contraente-proprietario che sia persona fisica.

Valgono le regole di cui al punto 4) della presente condizione speciale F) “Bonus/Malus” Autovetture riguardante l’obbligo di esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo certificato di proprietà, ovvero l’appendice di cessione del contratto.

F1) “Bonus/Malus” Ciclomotori e Motocicli

- 1) La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” quali definiti al comma seguente, e che si articola in dieci classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla prima alla decima.
- 2) Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
 - 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della

Classi di “Bonus/Malus” primo contratto	Classi di ingresso secondo contratto
Classe 7	10
Classe 6	10
Classe 5	10
Classe 4	10
Classe 3	10
Classe 2	10
Classe 1	10
Classe 1A	8
Classe 1B	8
Classe 1C	8
Classe 1D	8
Classe 1E	8
Classe 1F	8

scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera del premio;

- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

3) Ciclomotori e motocicli assicurati per la prima volta

- 1) Il contratto sarà assegnato alla classe 8 se relativo a:
 - a) ciclomotore nuovo di fabbrica o motociclo immatricolato al P.R.A. per la prima volta;

b) motociclo assicurato per la prima volta dopo una
voltura al P.R.A.;

Il contratto sarà invece assegnato alla classe 7 se
relativo a:

c) ciclomotore nuovo di fabbrica assicurato da persona
fisica già intestataria al P.R.A. di un'autovettura
assicurata con polizza Driver Plan in corso di validità,
e/o Contraente della polizza stessa.

d) motociclo di proprietà di una persona fisica già
intestataria al P.R.A. di un'autovettura assicurata con
polizza Driver Plan in corso di validità, e/o
Contraente della polizza stessa.

II) Il contratto sarà assegnato alla classe di merito 9 se
relativo a:

e) ciclomotore assicurato per la prima volta dopo un
passaggio di proprietà.

Il contratto sarà invece assegnato alla classe di merito 8 se
relativo a:

f) ciclomotore assicurato per la prima volta dopo un
passaggio di proprietà, da persona fisica già
intestataria al P.R.A. di un'autovettura assicurata con
polizza Driver Plan in corso di validità e/o Contraente
della polizza stessa.

Per la stipulazione di contratti relativi a motoveicoli di cui
alle precedenti lett. a) b) c) d) ed f), il Contraente è tenuto
ad esibire la carta di circolazione del motoveicolo ed il

Ciclomotori

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,38
2	0,44
3	0,52
4	0,61
5	0,72
6	0,85
7	1,00
8	1,15
9	1,50
10	2,20

Motocicli

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,55
2	0,60
3	0,66
4	0,73
5	0,81
6	0,90
7	1,00
8	1,15
9	1,50
10	2,00

relativo certificato di proprietà, ovvero l'appendice di
cessione del contratto.

Per la stipulazione di contratti relativi a ciclomotori di cui
alla precedente lett. e), il Contraente deve dichiarare per
iscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del
Codice Civile, che il ciclomotore viene assicurato per la
prima volta dopo un trasferimento di proprietà.

In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 10 della tabella riportata a pag. 23.

4) **Ciclomotori e motocicli precedentemente assicurati presso altra Impresa**

All'atto della stipulazione il contratto è assegnato, in base alle risultanze dell'attestazione dello stato di rischio, alla classe di merito iniziale derivante dalla "tabella delle classi di merito di assegnazione" pag. 25.

Qualora nell'attestazione sia indicata la classe di "conversione universale" (CU) di cui alla Circolare ISVAP n° 555/D del 17 maggio 2005, il contratto è assegnato alla classe di merito iniziale sulla base della "Tabella di corrispondenza Classe CU/ Classe R&SA" riportata a fianco. In mancanza della consegna dell'attestazione dello stato di rischio il contratto è assegnato alla classe di merito 10 della tabella riportata a pagina 23.

5) Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "Bonus/Malus" che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiarai ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito di ingresso sulla base della tabella di cui al quarto comma ovvero alla classe di merito 10 a seconda che la stipulazione dello stesso

Tabella di corrispondenza Classe CU / Classe R&SA

Classe CU	Classe R&SA
1	1
2	1
3	2
4	2
5	3
6	3
7	4
8	5
9	5
10	5
11	6
12	6
13	7
14	8
15	9
16	10
17	10
18	10

avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.

6) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, con qualunque forma tariffaria, per durata

Tabella delle classi di merito di assegnazione

Numero di anni per i quali sono presenti i dati sull'attestazione di rischio (esclusa l'annualità in corso)	Numero complessivo di sinistri (pagati e riservati) risultanti dall'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore		
	0	1	2 o più
	classe di assegnazione		
1 anno	7	10	10
2 anni	6	9	10
3 anni	6	8	10
4 anni	5	7	10
5 anni	5	6	10
È data facoltà di ridurre ciascuna delle classi di merito riportate nella tabella sopraindicata nei casi di cui ai punti c) e d) del paragrafo 3), Capo I, della clausola F1 "Bonus/Malus Ciclomotori e Motocicli" riportata a pagina 22.			

inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito 9, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi verrà assegnato alla classe 10.

- 7) La disposizione di cui al quarto comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il

Tabella delle regole evolutive

Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati		
	0 sinistri	1 sinistri	2 o più sinistri
1	1	2	4
2	1	3	5
3	2	4	6
4	3	5	7
5	4	6	8
6	5	7	9
7	6	8	10
8	7	9	10
9	8	10	10
10	9	10	10

Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, il numero di sinistri causati nel corso delle ultime annualità. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

- 8) L'assegnazione alla classe di merito 10 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al quarto comma è soggetta a

revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

- 9) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 9, a meno che il Contraente non consegna dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
- 10) Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive di seguito riportata a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo od in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso in cui a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento

per un sinistro con danni a persona l'Impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione di riserva, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella delle regole evolutive.

- 11) L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.
- 12) Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'Impresa invierà all'Assicurato una nuova attestazione dello stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.
- 13) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro

stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

- 14) È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.
- 15) In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.
- 16) La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione del veicolo assicurato. In ogni caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il Contraente può conservare, per un nuovo veicolo di sua proprietà, la classe di merito maturata a condizione che il nuovo contratto sia stipulato entro il termine di un anno dal furto del veicolo precedentemente assicurato, il Contraente ha altresì diritto al mantenimento di classe anche presso altro assicuratore a

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,64
2	0,67
3	0,70
4	0,74
5	0,78
6	0,82
7	0,86
8	0,90
9	0,95
10	1,00
11	1,05
12	1,12
13	1,20
14	1,30
15	1,50
16	1,65
17	1,80
18	2,00

condizione che la stipula del nuovo contratto avvenga entro un anno dalla data del furto.

- 17) Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere

stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 9.

- 18) Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.
- 19) In caso di sostituzione di contratto fra un motociclo ed un ciclomotore (e viceversa) viene conservata la classe di Bonus/Malus maturata.

F2) “Bonus/Malus” Veicoli adibiti al trasporto cose

- 1) La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” quali definiti al comma seguente, e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla prima alla diciottesima.
- 2) Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera del premio;
 - periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Tabella delle classi di merito di assegnazione

Numero di anni per i quali sono presenti i dati sull’attestazione di rischio	Numero complessivo di sinistri (pagati e riservati) risultanti dall’attestazione rilasciata dal precedente assicuratore		
	0	1	2 o più
	classe di assegnazione		
1 anno	10	12	14
2 anni	10	12	14
3 anni	10	12	14
4 anni	10	11	13
5 anni	10	11	13
6 anni	10	11	13

3) Veicoli adibiti al trasporto cose assicurati per la prima volta

Il contratto sarà assegnato alla classe 10 se relativo a:

- a) veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta, oppure;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.;

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo certificato di proprietà, ovvero l’appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella riportata a pag. 27.

4) **Veicoli adibiti al trasporto cose precedentemente assicurati con Royal & SunAlliance Assicurazioni.**

All'atto della sostituzione il contratto è assegnato, in base alle risultanze dell'attestazione dello stato di rischio, alla classe di merito 10 qualora nell'attestato non risulti complessivamente più di un sinistro; in caso contrario il contratto è assegnato alla classe di merito 11.

5) **Veicoli adibiti al trasporto cose precedentemente assicurati presso altra Impresa.**

All'atto della stipulazione il contratto è assegnato, in base alle risultanze dell'attestazione dello stato di rischio, alla classe di merito iniziale derivante dalla "tabella delle classi di merito di assegnazione" riportata a pag. 28. In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella riportata a pag. 27.

6) Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato in forma diversa da quella "Bonus/Malus" nonché ad un contratto stipulato nella forma "Bonus/Malus" che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito di ingresso sulla base delle tabelle di cui al quinto comma

ovvero alla classe di merito 18 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.

- 7) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, con qualunque forma tariffaria per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito 10, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi verrà assegnato alla classe 18.
- 8) La disposizione di cui al quinto comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, il numero di sinistri causati nel corso delle ultime annualità. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

Tabella delle regole evolutive

Classi di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
1	1	2	4	6
2	1	3	5	7
3	2	4	6	8
4	3	5	7	9
5	4	6	8	10
6	5	7	9	11
7	6	8	10	12
8	7	9	11	13
9	8	10	12	14
10	9	11	13	15
11	10	12	14	16
12	11	13	15	17
13	12	14	16	18
14	13	15	17	18
15	14	16	18	18
16	14	17	18	18
17	14	18	18	18
18	14	18	18	18

- 9) L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al quinto comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data.
L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.
- 10) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 10, a meno che il Contraente non consegna dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto.
La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
- 11) Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive riportata a pag. 30 a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni

- conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso in cui a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona l'Impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione di riserva il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
- 12) L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.
- 13) Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'Impresa invierà all'Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.
- 14) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.
- 15) È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.
- 16) In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.
- 17) La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione del veicolo assicurato. In ogni caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il Contraente può conservare, per un nuovo veicolo di sua proprietà, la classe di merito maturata a condizione che il nuovo contratto sia stipulato entro il termine di un anno dal furto del veicolo precedentemente

assicurato, il Contraente ha altresì diritto al mantenimento di classe anche presso altro assicuratore a condizione che la stipula del nuovo contratto avvenga entro un anno dalla data del furto.

- 18) Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 10.
- 19) Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

H) Veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici

Si prende atto che il veicolo indicato nel frontespizio di polizza è adibito al trasporto delle merci sopraindicate.

I) Veicoli adibiti al trasporto di gas tossici o di materie esplosive

Si prende atto che il veicolo indicato nel frontespizio di polizza è adibito al trasporto delle merci sopraindicate.

L) Macchine operatrici semoventi su cingoli del settore VI di tariffa

Sono esclusi i danni provocati alla pavimentazione stradale.

M) Motocicli non autorizzati al trasporto di persone

La garanzia non è operante per i terzi trasportati in quanto detto trasporto non è consentito dalla carta di circolazione.

N) Rischio statico

La garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Limitatamente ai rimorchi di autovetture sono comunque esclusi i danni a persone occupanti il rimorchio.

O) Traino di rimorchio

L'assicurazione è estesa al rischio della circolazione del veicolo descritto in polizza quando traina un rimorchio nei limiti previsti dal libretto di circolazione.

P) Vincolo

A) PER I VEICOLI LOCATI IN “LEASING”

Clausola A 1 (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di Leasing).

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della Società vincolataria indicata sul frontespizio di polizza ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in “Leasing” al Contraente sino alla scadenza del vincolo, l’Impresa si impegna nei confronti della Società vincolataria;

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della Società vincolataria;
- b) a comunicare alla Società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

Resta inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l’indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà, a norma dell’art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla Società vincolataria, nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in un’unica soluzione sino alla scadenza del vincolo e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

Clausola A 2 (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di Leasing).

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della Società vincolataria indicata sul frontespizio di polizza ed

immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in “leasing” al Contraente sino alla scadenza del vincolo, l’Impresa si impegna nei confronti della Società vincolataria:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della Società vincolataria;
- b) a comunicare alla Società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare alla Società vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l’eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che l’Impresa potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al Contraente a termini di polizza e da comunicarsi contestualmente alla Società vincolataria con lettera raccomandata.

Resta altresì inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell’art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla Società vincolataria nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, sino alla scadenza del vincolo.

B) PER VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE

Clausola B 1 (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale).

La presente polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo a favore dell'Ente finanziatore indicato sul frontespizio di polizza e pertanto l'Impresa si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A.:

- a) a non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente finanziatore;
- b) a comunicare all'Ente finanziatore ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a non pagare, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente

finanziatore e sino alla concorrenza del suo residuo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente finanziatore è fin d'ora autorizzato dal Contraente.

Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in un'unica soluzione sino alla scadenza del contratto di vendita rateale e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

Clausola B 2 (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale).

La presente polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo a favore dell'Ente finanziatore indicato sul frontespizio di polizza e pertanto l'Impresa si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A.:

- a) a non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente finanziatore;
- b) a comunicare all'Ente finanziatore ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;

- c) a comunicare all'Ente finanziatore con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) a non pagare, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente finanziatore e sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente finanziatore è fin d'ora autorizzato dal Contraente.

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, sino alla scadenza del vincolo.

R) Protezione del primo sinistro (per il Settore I -Autovetture ad uso privato - esclusivamente se stipulati nella forma "Bonus/Malus" e con classe di assegnazione inferiore od uguale alla classe di merito 6)

1. A deroga di quanto previsto dalle regole evolutive di cui alla precedente condizione speciale F) "Bonus/Malus", qualora la prima denuncia di sinistro, avvenuto nel periodo di osservazione, comporti:

- l'effettuazione da parte dell'Impresa di pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo di osservazione,

oppure

- l'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno a seguito di denuncia o richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, il contratto all'atto del primo rinnovo annuale rimane assegnato alla stessa classe di merito dell'anno precedente. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni a cose ovvero di appostazione di riserva, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri.

2. Nel caso della presentazione di una seconda od ulteriori denunce di sinistri avvenuti nel medesimo periodo di osservazione e suscettibili dell'applicazione della maggiorazione di premio, la protezione garantita non ha più effetto neppure per la prima denuncia di sinistro e si applicano nuovamente le regole evolutive di cui alla precedente condizione speciale F).
3. Fermi restando gli effetti prodotti da ulteriori denunce di sinistro nel medesimo periodo di osservazione, l'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente

originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Parimenti qualora l'Impresa abbia effettuato in periodi di osservazione successivi pagamenti per il risarcimento anche parziale di danni conseguenti a sinistri con soli danni a cose o conseguenti alla riapertura di un sinistro già eliminato come senza seguito, ed a condizione che per l'anno di accadimento del sinistro fosse operante la

condizione speciale R) in oggetto, procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo, alla ricostituzione della posizione assicurativa conseguente all'assegnazione del contratto alla medesima classe di merito dell'anno precedente.

4. Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere, con effetto dalla prima scadenza annua successiva, dalla garanzia prestata con la presente condizione speciale mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

(operante in quanto sia stato corrisposto il relativo premio e risulti espressamente richiamata nella scheda di polizza)

Nel testo che segue, con “Assicurato” si intende la persona fisica o giuridica proprietaria del veicolo.

Condizioni per le garanzie Incendio - Furto e Rapina

Art. 17 - Oggetto della garanzia Incendio

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti cagionati al veicolo da incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione, non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

Art. 18 - Oggetto della garanzia Furto e Rapina

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti derivanti dalla perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto o rapina, nonché di quelli cagionati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati; sono altresì inclusi nella garanzia i danni al veicolo verificatisi durante la circolazione successivamente al furto o alla rapina.

Art. 19 - Esclusioni

- a) L'assicurazione non vale quando vi sia stata appropriazione indebita.
- b) Sono inoltre esclusi:
 - i danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;
 - i danni subiti dalle parti meccaniche ed elettriche derivanti da usura.
- c) Nessun risarcimento è dovuto dall'Impresa qualora si accerti che sul veicolo venivano trasportati infiammabili e/o esplosivi, a meno che il veicolo non sia autorizzato a tali trasporti e ciò comunque deve risultare espressamente indicato in polizza.
- d) La garanzia Furto non è operante quando non siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza, costituenti dotazione di serie.

Art. 20 - Accessori e parti di ricambio

La Garanzia Incendio comprende le dotazioni opzionali fornite dalla casa costruttrice al momento dell'acquisto del veicolo se regolarmente individuabili nel listino ufficiale di vendita del veicolo assicurato e documentabili mediante fattura purché tutte stabilmente fissate sul veicolo: per la Garanzia Furto e Rapina, vale quanto disposto dalle Condizioni Particolari che seguono, lettere A) o B) o C) o D) o E) o F).

Condizioni Particolari obbligatorie relative alla garanzia Furto e Rapina

(deve intendersi operante quella espressamente richiamata nella scheda di polizza)

A) Garanzia senza scoperto - esclusi gli accessori

La garanzia Furto e Rapina comprende le dotazioni opzionali fornite dalla casa costruttrice al momento dell'acquisto se regolarmente individuabili nel listino ufficiale di vendita del veicolo assicurato e documentabili mediante fattura purché tutte stabilmente fissate sul veicolo. Si intendono comunque sempre esclusi gli apparecchi audiofonovisivi ed ogni tipo di accessorio fatta eccezione per le dotazioni opzionali di cui sopra.

B) Garanzia con scoperto obbligatorio - esclusi gli accessori

La garanzia Furto e Rapina comprende le dotazioni opzionali fornite dalla casa costruttrice al momento dell'acquisto se regolarmente individuabili nel listino ufficiale di vendita del veicolo assicurato e documentabili mediante fattura purché tutte stabilmente fissate sul veicolo. Si intendono comunque sempre esclusi gli apparecchi audiofonovisivi ed ogni tipo di accessorio fatta eccezione per le dotazioni opzionali di cui sopra. Viene inoltre pattuito che, in caso di sinistro, l'Impresa rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% con il minimo

di € 150 o importo più elevato indicato in polizza (vedi mod. 1221/8).

C) Garanzia con scoperto obbligatorio - compresi gli accessori

La garanzia Furto e Rapina comprende le dotazioni opzionali fornite dalla casa costruttrice al momento dell'acquisto se regolarmente individuabili nel listino ufficiale di vendita del veicolo assicurato e documentabili mediante fattura purché tutte stabilmente fissate sul veicolo.

La garanzia Furto e Rapina comprende altresì eventuali apparecchi audiofonovisivi, nonché accessori quali fari antinebbia, ruote in lega leggera ed altre apparecchiature del genere, ancorché installati successivamente all'acquisto del veicolo purché tutti stabilmente fissati sul veicolo stesso ed identificati specificatamente in polizza. L'indennizzo massimo liquidabile per gli apparecchi audiofonovisivi e per gli accessori di cui sopra non potrà superare un importo complessivo pari al 15% del valore assicurato per il veicolo (o del valore commerciale se inferiore).

Viene inoltre pattuito che, in caso di sinistro, l'Impresa rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% con il minimo di € 150 o importo più elevato indicato in polizza (vedi mod. 1221/8).

D) Garanzia con scoperto obbligatorio - con o senza accessori per autovetture considerate ad alto rischio dall'Impresa

La garanzia Furto e Rapina comprende le dotazioni opzionali fornite dalla casa costruttrice al momento dell'acquisto se regolarmente individuabili nel listino ufficiale di vendita del veicolo assicurato e documentabili mediante fattura purché tutte stabilmente fissate sul veicolo.

La garanzia Furto e Rapina comprende altresì eventuali apparecchi audiofonovisivi, nonché accessori quali fari antinebbia, ruote in lega leggera ed altre apparecchiature del genere, ancorché installati successivamente all'acquisto del veicolo purché tutti stabilmente fissati sul veicolo stesso ed identificati specificamente in polizza. L'indennizzo massimo liquidabile per gli apparecchi audiofonovisivi e per gli accessori di cui sopra non potrà superare un importo complessivo pari al 15% del valore assicurato per il veicolo (o del valore commerciale se inferiore).

Viene inoltre pattuito che, in caso di sinistro, l'Impresa rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% con il minimo sottoindicato:

Per autovetture di valore:

- inferiore o pari a € 35.000 minimo € 250;
- superiore a € 35.000 minimo € 500;

o eventuale importo più elevato indicato in polizza (vedi mod. 1221/8).

E) Garanzia con scoperto obbligatorio per ciclomotori, motocicli e motocarrozette - esclusi gli accessori

La garanzia Furto e Rapina comprende le dotazioni fornite dalla casa costruttrice per tutti i veicoli dello stesso modello, escluso ogni accessorio non fornito dalla casa costruttrice al momento dell'acquisto del veicolo. Si intendono comunque sempre esclusi gli apparecchi audiofonovisivi. Viene inoltre pattuito che, in caso di sinistro, l'Impresa rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 25% con il minimo di € 150 o importo più elevato indicato in polizza (vedi mod. 1221/8).

F) Garanzia con scoperto obbligatorio - con o senza accessori per autovetture considerate ad altissimo rischio dall'Impresa

La garanzia Furto e Rapina comprende le dotazioni opzionali fornite dalla casa costruttrice al momento dell'acquisto se regolarmente individuabili nel listino ufficiale di vendita del veicolo assicurato e documentabili mediante fattura purché tutte stabilmente fissate sul veicolo.

Viene inoltre pattuito che, in caso di sinistro, l'Impresa rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% con il minimo sottoindicato:

Per autovetture di valore:

- inferiore o pari a € 35.000 minimo € 500;
- superiore a € 35.000 minimo € 750;

o eventuale importo più elevato indicato in polizza (vedi mod. 1221/8).

Estensioni di garanzia valide per autovetture

(operanti per autovetture assicurate per INCENDIO – FURTO E RAPINA se espressamente richiamate in polizza e se corrisposto il premio ad esse relativo)

Art. 21 - Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio

A parziale deroga di quanto previsto dal successivo art. 46, l'Impresa risponde dei danni materiali e diretti, anche se non conseguenti all'incendio, subiti dall'autovettura descritta in polizza in occasione e come causa diretta di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio. Sono del pari compresi gli atti di vandalismo soltanto se compiuti da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari e sommosse.

L'Impresa risponde inoltre dei danni subiti dall'autovettura in conseguenza di atti dolosi di terzi, perpetrati anche individualmente, che causino incendio, scoppio o esplosione dell'autovettura stessa.

Questa garanzia non vale quando il veicolo sia portato o fatto portare sul luogo degli avvenimenti suddescritti da persona che partecipi ai medesimi. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, inoltrando all'Impresa copia della denuncia stessa. L'Impresa corrisponderà all'Assicurato la somma

liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% con il minimo come di seguito indicato.

Per le autovetture non considerate ad “alto rischio” o ad “altissimo rischio” dall'Impresa: minimo € 150; per le autovetture considerate ad “alto rischio” o ad “altissimo rischio” dall'Impresa, di valore:

- inferiore o pari a € 35.000 minimo € 250;
- superiore a € 35.000 minimo € 500.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, si precisa che in caso di danno totale l'Impresa rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro detratto il valore di recupero; in caso di danno parziale la liquidazione verrà effettuata applicando il degrado d'uso come previsto dal successivo art. 42.

Art. 22 - Ricorso terzi

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di € 150.000, delle somme che Egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione dell'autovettura assicurata. La presente garanzia vale esclusivamente qualora in occasione di detti eventi non sia operante una garanzia ai sensi della Legge 24/12/1969, n. 990.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna, in custodia o detenga a qualsiasi titolo o che si trovino sull'autovettura assicurata;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo;
- cagionati a cose di proprietà o in consegna a persone che non siano considerate terzi.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi dell'Assicurato, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado quando convivono con l'Assicurato o siano a suo carico in quanto l'Assicurato stesso provveda abitualmente al loro mantenimento;
- se l'Assicurato non è persona fisica, coloro che abbiano la legale rappresentanza dell'Ente assicurato o che debbano, anche in solido con altri, illimitatamente rispondere delle obbligazioni dell'Ente stesso nonché coloro che con essi si trovano nei rapporti di parentela sopra indicati.

Art. 23 - Eventi naturali

A parziale deroga di quanto previsto dal successivo art. 46, l'Impresa risponde dei danni e della perdita dell'autovettura in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti e caduta di neve.

Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno dell'autovettura attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti.

L'Impresa corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% con il minimo come di seguito indicato.

Per le autovetture non considerate ad "alto rischio" o ad "altissimo rischio" dall'Impresa: minimo € 150; per le autovetture considerate ad "alto rischio" o ad "altissimo rischio" dall'Impresa, di valore:

- inferiore o pari a € 35.000 minimo € 250;
- superiore a € 35.000 minimo € 500.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, si precisa che in caso di danno totale l'Impresa rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale dell'autovettura al momento del sinistro detratto il valore di recupero; in caso di danno parziale la liquidazione verrà effettuata applicando il degrado d'uso come previsto dal successivo art. 42.

Art. 24 - Traino e rimessaggio

In caso di Furto totale o Rapina dell'autovettura assicurata, l'Impresa concorre - sino ad un massimo di € 200 - alle spese sostenute per il traino e/o il ricovero temporaneo disposto dall'Autorità a seguito del ritrovamento dell'autovettura stessa.

Art. 25 - Cristalli

L'Impresa rimborsa fino alla concorrenza di € 400 per sinistro e per annualità assicurativa, le spese per la sostituzione (o riparazione) dei cristalli delimitanti l'abitacolo dell'autovettura assicurata in caso di rottura accidentale degli stessi, dietro presentazione di regolare fattura. Non sono indennizzabili rigature, segnature, screpolature e simili nonché eventuali danni causati ad altre parti dell'autovettura dalla rottura dei cristalli stessi. La presente estensione di garanzia non comprende i danni avvenuti in occasione di collisione, ribaltamento, uscita di strada dell'autovettura assicurata, o derivante da atti vandalici o da eventi naturali.

Art. 26 - Intervento autoambulanze

L'Impresa assicura, fino alla concorrenza complessiva di € 300, il rimborso delle spese occorrenti per il trasporto effettuato da autoambulanze dal luogo del sinistro o dal pronto soccorso al più vicino ospedale, nel caso in cui l'Assicurato e/o le persone trasportate a bordo dell'autovettura da lui condotta abbiano riportato ferite o lesioni.

Il rimborso di cui sopra verrà effettuato previa presentazione all'Impresa, da parte dell'Assicurato, delle ricevute nonché delle dichiarazioni rilasciate dalle competenti Autorità.

Art. 27 - Perdita delle chiavi

L'Impresa rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura e fino ad un limite massimo di € 200 per evento e per annualità assicurativa, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere dell'autovettura assicurata in polizza e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

Art. 28 - Garanzie complementari

(valide purchè sia operante la Sezione A) Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore)

a) Responsabilità Civile dei trasportati

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo dell'autovettura assicurata in polizza per danni causati a terzi, e comunque entro i limiti e le condizioni contrattuali previste per l'assicurazione della Responsabilità Civile dell'Assicurato. Non sono considerati terzi:

- il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi dell'Assicurato, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado quando convivono con l'Assicurato o siano a suo

carico in quanto l'Assicurato stesso provveda abitualmente al loro mantenimento;

- se l'Assicurato non è persona fisica, coloro che abbiano la legale rappresentanza dell'Ente assicurato o che debbano, anche in solido con altri, illimitatamente rispondere delle obbligazioni dell'Ente stesso nonché coloro che con essi si trovano nei rapporti di parentela sopra indicati.

b) Difesa penale

In caso di procedimento penale l'Impresa procede alla difesa del conducente dell'autovettura fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione dei danneggiati. L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

c) Dissequestro

Qualora l'autovettura assicurata sia stata sottoposta a fermo od a regolare sequestro da parte dell'Autorità a seguito di incidente da circolazione, l'Impresa rimborsa, entro il limite di € 200, le spese relative alla procedura di dissequestro per lo svincolo dell'autovettura assicurata, purché instaurata e seguita dai legali di fiducia dell'Impresa.

d) Assistenza ritiro patente

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 200, le spese giudiziali e stragiudiziali relative alla procedura per ottenere

la revoca del procedimento di ritiro della patente di guida conseguente ad incidente da circolazione che abbia provocato lesioni a persone.

e) Soccorso vittime della strada

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 300 per sinistro e per annualità assicurativa, i danni materiali riportati all'interno dell'autovettura assicurata in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, comprovato da una dichiarazione del posto di soccorso stesso o da un certificato dell'Autorità di Polizia intervenuta sul luogo dell'incidente.

f) Collisione con veicoli non assicurati

L'impresa indennizza, in proporzione al grado di responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 2054 C.C. e per gli importi non risarcibili da parte del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" ai sensi della normativa vigente, i danni subiti dall'autovettura assicurata a seguito di collisione con altro veicolo targato identificato e non coperto da assicurazione per la responsabilità civile da circolazione.

g) Garanzia contrassegno

In caso di furto totale o rapina dell'autovettura e mancato ritrovamento della stessa, l'Impresa rimborsa la parte di premio pagata e non goduta relativa alla sola garanzia di Responsabilità Civile Auto; il rimborso sarà pari al rateo di

premio, escluse le imposte e gli altri eventuali oneri stabiliti per legge, per il periodo intercorrente fra la data del sinistro e quella di scadenza della rata di premio pagata. L'Assicurato deve presentare copia della denuncia del furto o rapina nonché del certificato cronologico generale e del certificato di proprietà rilasciati dal P.R.A., sui quali risulti l'annotazione di perdita di possesso dell'autovettura assicurata.

h) Garanzia rimborso imposta di proprietà

In caso di perdita totale dell'autovettura assicurata dovuta ad incendio, furto o rapina, l'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 250, la quota dell'imposta di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro che ha determinato la perdita dell'autovettura e la data di scadenza dell'imposta pagata. L'Assicurato deve presentare la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta o, in sua mancanza, la denuncia di smarrimento del documento stesso presentata alle competenti autorità.

i) Garanzia rimborso spese di ripristino air-bag

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 500 per sinistro e per annualità assicurativa, le spese sostenute dall'Assicurato per l'eventuale ripristino di air-bag reso necessario a seguito di un sinistro da circolazione, purchè il danno non sia stato risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.

L'Assicurato deve presentare la documentazione attestante l'avvenuto ripristino.

l) Garanzia bagaglio

In caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la perdita totale dell'autovettura, l'Impresa rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio, fino alla concorrenza di € 150 per sinistro e per annualità assicurativa. La garanzia è valida esclusivamente per enti di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati, quali capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e da campeggio. Sono esclusi dalla garanzia gli orologi, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà far constatare i danni alle autorità competenti e presentare copia del relativo verbale.

Art. 29 - Danni conseguenti a Furto totale o Rapina

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 46 lettera b), l'Impresa risponde dei danni materiali e diretti subiti dall'autovettura in conseguenza di atti vandalici e dolosi commessi dagli autori del furto o della rapina.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, inoltrando all'Impresa copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. L'Impresa corrisponderà

all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% con il minimo come di seguito indicato.

Per le autovetture non considerate ad <<alto rischio>> o ad <<altissimo rischio>> dall'Impresa: minimo € 250; per le autovetture considerate ad <<alto rischio>> o ad <<altissimo rischio>> dall'Impresa: minimo € 500.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, si precisa che in caso di danno totale l'Impresa rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale dell'autovettura al momento del sinistro detratto il valore di recupero; in caso di danno parziale la liquidazione verrà effettuata applicando il degrado d'uso come previsto dal successivo art. 42.

Art. 30 - Deroga all'applicazione del degrado

In caso di furto totale o parziale, limitatamente ai casi in cui l'assicurazione sia prestata per una autovettura il cui valore d'acquisto a nuovo, documentato mediante fattura, al momento della prima immatricolazione risulta essere non superiore a € 35.000, l'indennizzo verrà calcolato senza applicazione di alcun degrado se il sinistro si verifica entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione dell'autovettura; in caso di danni parziali, l'importo massimo indennizzabile non potrà in ogni caso essere superiore al valore commerciale dell'autovettura al momento del sinistro calcolato secondo i criteri di cui al successivo art. 42.

Tale garanzia si intende prestata soltanto a favore del primo acquirente dell'autovettura e cessa al momento della seconda immatricolazione.

Ove non ricorrano le condizioni più sopra elencate, l'indennizzo verrà effettuato applicando i criteri di cui al successivo art. 42.

In ogni caso, se il valore dell'autovettura dichiarato in polizza è inferiore al suo valore commerciale al momento del sinistro, la liquidazione avverrà secondo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 31 - Atti vandalici

A parziale integrazione e deroga di quanto previsto dall'art. 21 e dall'art. 46 lettera b), l'Impresa risponde, fino alla concorrenza di € 4.000 per sinistro e per annualità assicurativa, dei danni materiali e diretti subiti dall'autovettura descritta in polizza, in conseguenza di atti vandalici e dolosi.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, inoltrando all'Impresa copia della denuncia stessa.

L'Impresa corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% con il minimo come di seguito indicato.

Per le autovetture non considerate ad <<alto rischio>> o ad <<altissimo rischio>> dall'Impresa: minimo € 250; per le

autovetture considerate ad <<alto rischio>> o ad <<altissimo rischio>> dall'Impresa: minimo € 500.

Estensioni di garanzia valide per autocarri

(valide purchè sia operante la Sezione A) Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore)

Art. 32 - Carico e scarico con mezzi meccanici

La garanzia di cui alla Condizione Aggiuntiva C) - Carico e scarico - comprende anche le operazioni di carico e scarico eseguite con mezzi o dispositivi meccanici di cui è munito il veicolo descritto in polizza.

Oltre a quanto indicato nella Condizione Aggiuntiva C) si precisa che:

- non sono considerati terzi:
 - a) il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi dell'Assicurato, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado quando convivono con l'Assicurato o siano a suo carico in quanto l'Assicurato stesso provveda abitualmente al loro mantenimento;
 - b) se l'Assicurato non è persona fisica, coloro che abbiano la legale rappresentanza dell'Ente assicurato

o che debbano, anche in solido con altri, illimitatamente rispondere delle obbligazioni dell'Ente stesso nonché coloro che con essi si trovano nei rapporti di parentela sopra indicati;

- valgono per questa estensione di garanzia le esclusioni di cui all'art. 46 lettera b);
- l'assicurazione non copre i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Art. 33 - Ricorso Terzi

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di € 150.000, delle somme che Egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato. La presente garanzia vale esclusivamente qualora in occasione di detti eventi non sia operante una garanzia ai sensi della Legge 24/12/1969, n. 990.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna, in custodia o detenga a qualsiasi titolo o che si trovino sul veicolo assicurato;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo;

- cagionati a cose di proprietà o in consegna a persone che non siano considerate terzi.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi dell'Assicurato, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado quando convivono con l'Assicurato o siano a suo

carico in quanto l'Assicurato stesso provveda abitualmente al loro mantenimento;

- se l'Assicurato non è persona fisica, coloro che abbiano la legale rappresentanza dell'Ente assicurato o che debbano, anche in solido con altri, illimitatamente rispondere delle obbligazioni dell'Ente stesso; nonché coloro che con essi si trovano nei rapporti di parentela sopra indicati.

Sezione C) Assicurazione Guasti Accidentali (Kasko)

Valida solo per autovetture

(operante in quanto sia stato corrisposto il relativo premio e risulti espressamente richiamata nella scheda di polizza)

Condizioni per la garanzia Guasti Accidentali

Art. 34 - Oggetto della garanzia

L'Impresa garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dall'autovettura assicurata in polizza a seguito di "collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada" avvenuti durante la circolazione su aree e suoli pubblici e/o privati.

Art. 35 - Accessori e parti di ricambio

La garanzia comprende le dotazioni opzionali fornite dalla casa costruttrice al momento dell'acquisto dell'autovettura se regolarmente individuabili nel listino ufficiale di vendita dell'autovettura assicurata e documentabili mediante fattura, purché tutte stabilmente fissate sull'autovettura. Sono comunque esclusi gli apparecchi audiofonovisivi anche se fissati stabilmente sull'autovettura.

Si precisa inoltre che non sono indennizzabili i danni alle ruote (cerchi, pneumatici, camere d'aria), ai fari e ai fanali in genere quando gli stessi non si verificano congiuntamente a danni indennizzabili subiti da altre parti dell'autovettura assicurata.

Art. 36 - Scoperto obbligatorio

La garanzia è prestata a valore intero per l'importo indicato nella scheda di polizza. In caso di sinistro l'Impresa rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto con il relativo minimo indicato nella stessa.

Art. 37 - Esclusioni

- a) L'assicurazione non vale quando:
 - il danno derivi dal mancato uso dell'autovettura;
 - l'autovettura sia guidata da persona non munita di regolare patente o sprovvista di altri requisiti prescritti dalla legge;
 - l'autovettura sia guidata da persona che si trovi in stato di ebbrezza o di alterazione psichica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti;
 - l'autovettura assicurata sia stata immatricolata per la prima volta da più di cinque anni, fermo restando che, ove tale limite venga raggiunto nel corso di un'annualità, la garanzia cesserà automaticamente alla prima scadenza annuale successiva.
- b) Sono inoltre esclusi tutti i danni causati da:
 - oggetti, materiali o animali trasportati;
 - eventi oggetto della garanzia Incendio;
 - furto consumato e/o tentato e/o rapina;
 - operazioni di traino attivo e passivo;

- circolazione fuoristrada;
- operazioni di carico e scarico dell'autovettura;
- caduta di neve o di oggetti di qualsiasi natura.

Art. 38 - Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia nei confronti del conducente, dei trasportati, dei familiari dell'Assicurato e delle persone con quest'ultimo coabitanti all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

Art. 39 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve, entro tre giorni dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza, fare denuncia scritta e circostanziata all'Impresa con l'indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno. L'Assicurato deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne abbia notizia. A tale scopo l'Assicurato si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche relative. Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, l'Assicurato non deve provvedere, pena la decadenza della garanzia prestata, a riparazione alcuna prima di avere ricevuto il consenso dell'Impresa: egualmente deve conservare le tracce ed i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte dell'Impresa, senza avere diritto ad indennità per questo titolo.

L'Impresa ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato. In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare all'Impresa la procura a vendere quanto sia stato recuperato autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato.

In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'indennizzo precedentemente pagato.

Art. 40 - Documentazione da consegnare in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina

L'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità competente ed inviarne copia autentica all'Impresa. Se il sinistro è avvenuto all'estero la denuncia dovrà essere reiterata all'Autorità italiana. In caso di presunta perdita totale da furto o rapina, deve inoltre consegnare all'Impresa, compatibilmente con le caratteristiche del veicolo ed a proprie spese, la seguente documentazione:

- a) libretto di circolazione e certificato di proprietà o foglio complementare (ove in denuncia all'Autorità non risultino rubati o distrutti);
- b) chiavi del veicolo in duplice esemplare;
- c) estratto cronologico generale e attestazione di perdita di possesso rilasciati dal P.R.A.;
- d) autorizzazione al pagamento o dichiarazione di estinzione in caso di vincoli ipotecari gravanti sul mezzo;

È facoltà dell'Impresa richiedere eccezionalmente il certificato di chiusa istruttoria rilasciato dall'Autorità Giudiziaria competente nel caso in cui l'Impresa ritenga opportuno acquisire una più completa documentazione sul fatto e sulle modalità di avvenimento.

Art. 41a - Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio (valido solo per autovetture)

In occasione di ciascun rinnovo annuale, purché il veicolo risulti immatricolato da più di dodici mesi e sempreché sia stato indicato nella scheda di polizza il codice di identificazione del veicolo stesso, desunto dalla banca dati dei Codici Quattroruote (Infocar), il valore del veicolo assicurato sarà adeguato automaticamente in base al valore riportato sulla pubblicazione specializzata Quattroruote, nell'edizione più aggiornata disponibile al momento del rinnovo annuale della polizza; l'Impresa provvederà altresì all'adeguamento del premio.

Il nuovo valore assicurato sarà segnalato al Contraente sulla quietanza annuale di pagamento.

Gli equipaggiamenti di serie concorrono ad accrescere il valore del veicolo usato in misura analoga alla loro originaria incidenza percentuale sul prezzo del veicolo nuovo.

L'adeguamento automatico non si applicherà agli accessori non forniti di serie dalla casa costruttrice salvo che gli stessi siano identificati specificatamente nella scheda di polizza e

che per gli stessi sia stato indicato il relativo valore, fermo restando che l'indennizzo massimo liquidabile per gli apparecchi audiofonovisivi e per gli accessori di cui sopra non potrà comunque superare un importo complessivo pari al 15% del valore assicurato per il veicolo (o del valore commerciale se inferiore).

La presente condizione non troverà applicazione in caso di cessazione o sostanziale modifica della rivista Quattroruote, nonché per i veicoli la cui marca e modello non siano elencati nella pubblicazione stessa, ovvero per i veicoli dei quali non sia riportato il valore commerciale.

La presente condizione non è in ogni caso applicabile alle autovetture che siano state immatricolate da oltre dieci anni al momento dell'adeguamento del valore assicurato.

Art. 41 b - Adeguamento del valore assicurato

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 41a, l'Impresa si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente comunicato ai sensi dell'art. 61 - Adeguamento del premio.

Art. 42 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di sinistro, per determinare l'ammontare dell'indennizzo, si farà riferimento al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro stesso in base:

- per le autovetture al valore quale risulta dalle quotazioni indicate nella rivista Quattroruote, al netto del valore di recupero dell'eventuale relitto in caso di perdita totale;
- per tutti gli altri veicoli ai valori medi di valutazione di mercato quali risultano da media Eurotax o, in mancanza, da pubblicazioni specializzate del settore, al netto del valore di recupero dell'eventuale relitto in caso di perdita totale.

Si avrà perdita totale quando l'entità del costo di riparazione dei danni sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Per i danni parziali si applica al costo dei materiali di nuova fornitura la riduzione per uso e vetustà, avuto riguardo allo stato di conservazione del veicolo e delle sue parti danneggiate o sottratte. In ogni caso, qualora si abbia il ritrovamento prima dell'avvenuto indennizzo, l'Impresa risponderà unicamente dei danni eventualmente sofferti dal veicolo a titolo di furto parziale. L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Art. 43 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che il veicolo assicurato aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde del danno, e delle spese necessarie per diminuirlo, in proporzione della parte suddetta. Ove la polizza comprenda più veicoli, ognuno di essi è considerato costituente separata assicurazione.

Art. 44 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

Fermo il disposto degli artt. 1907 e 1909 del Codice Civile la liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante due periti nominati rispettivamente uno dall'Impresa e l'altro dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente.

I periti devono:

- 1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 39;
- 2) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;

4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 45 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione di cui al precedente art. 40 l'Impresa provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità del veicolo assicurato.

L'Impresa rimborsa all'Assicurato il danno, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti e ne effettua il pagamento in euro presso la Sede dell'Impresa o dell'Agenzia competente per territorio.

Art. 46 - Esclusioni

a) L'assicurazione non vale quando:

- il danno sia determinato o agevolato da dolo o da attività illecita del conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato, di persone di cui gli stessi debbano rispondere a norma di legge, di persone con loro conviventi, nonché delle persone incaricate dell'uso, sorveglianza e/o custodia del veicolo e dei trasportati; per la garanzia furto sono esclusi dall'indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate.

b) Sono esclusi dall'assicurazione:

- i danni derivanti dal trasporto, dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i danni verificatisi in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, frane, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, smottamenti, caduta di neve, alluvioni, inondazioni ed altre calamità naturali;

- i danni derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed allenamenti ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- i danni avvenuti in occasione di guerra, insurrezione, occupazioni militari, requisizioni, scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi;
- i danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio nonché quelli agli impianti elettrici e/o apparecchiature elettroniche dovuti a fenomeno elettrico e/o malfunzionamento delle apparecchiature elettroniche stesse comunque manifestatosi;
- i danni causati da rottura, guasto o difetto di ogni tipo di apparecchiatura elettronica.

Valida solo per le autovetture

(operante in quanto sia stato corrisposto il relativo premio e risulti espressamente richiamata nella scheda di polizza)

L'assicurazione infortuni è stipulata tra le Parti in aggiunta ed indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.

Condizioni per la garanzia Infortuni del Conducente

Art. 47 - Rischio assicurato

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che il Conducente subisca in conseguenza di un incidente derivante da circolazione stradale mentre si trova, con il consenso del Contraente o del proprietario, alla guida dell'autovettura indicata nella scheda di polizza comprese le operazioni necessarie, in caso di guasto, per la ripresa della marcia. È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali per conseguenza diretta ed esclusiva abbiano determinato la morte od una invalidità permanente.

Sono considerati infortuni anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.

L'assicurazione è prestata anche:

- per gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva, a parziale deroga dell' art. 1912 del Codice Civile;
- per gli infortuni causati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario, a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile.

Art. 48 - Capitali assicurati

I capitali assicurati per morte ed invalidità permanente sono quelli risultanti dalla tabella delle combinazioni riportate a pagina 56.

Art. 49 - Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti all'Assicurato:

- dall'uso dell'autovettura in occasione di corse, gare e relative prove;
- dalla guida dell'autovettura quando l'Assicurato non sia munito dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti (salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo) o sia affetto da infermità riportata successivamente all'ottenimento dell'abilitazione stessa o che per qualsivoglia causa sia menomato nella sua capacità di guida;

Capitali assicurati		
COMBINAZIONI	MORTE	INVALIDITÀ PERMANENTE
1	€ 30.000	€ 30.000
2	€ 50.000	€ 50.000
3	€ 70.000	€ 70.000
4	€ 100.000	€ 100.000
5	€ 120.000	€ 120.000

- c) da abuso di alcolici e di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni nonché a seguito di vertigini o di incoscienza da qualunque causa determinati;
- d) da reati dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato stesso;
- e) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, maremoti, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- f) dalla partecipazione ad imprese, anche sportive, di carattere eccezionale o ad azioni temerarie;
- g) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleari, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- h) in occasione di operazioni di carico e di scarico;
- i) in occasione di trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Art. 50 - Limite di età

L'assicurazione non è operante per le persone di età superiore a 80 anni.

Art. 51 - Persone non assicurabili

L'assicurazione non è operante, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, per le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS e sindromi ad essa correlate o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi.

Art. 52 - Denuncia del sinistro e obblighi relativi

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto, devono darne avviso scritto all'Agenzia al quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro tre giorni da

quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato o, in caso di morte, i suoi aventi diritto, devono consentire all'Impresa le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari da eseguirsi in Italia.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 53 - Criteri di indennizzabilità

L'Impresa corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.

Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. 56 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 54 - Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato agli eredi dell'Assicurato in parti uguali o, se designati, ai Beneficiari.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per il caso di invalidità permanente. Pertanto, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, l'Impresa corrisponde ai suoi aventi diritto, soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

Art. 55 - Morte presunta

Qualora l'Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza e, in applicazione dell'art. 60 comma 3) del Codice Civile, l'Autorità Giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, l'Impresa corrisponde agli aventi diritto dell'Assicurato la somma assicurata per il caso di morte.

Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, l'Impresa ha diritto di agire nei confronti sia dell'Assicurato che dei suoi aventi diritto per la restituzione della somma corrisposta.

Art. 56 - Invalidità permanente

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente definitiva totale, l'Impresa corrisponde l'intera somma assicurata per invalidità permanente.

Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri e le percentuali seguenti:

PERDITA TOTALE, ANATOMICA O FUNZIONALE	destro	sinistro
A. Parte superiore del corpo		
di un occhio		25%
di ambedue gli occhi		100%
dell'udito (sordità completa di un orecchio)		10%
dell'udito (sordità completa bilaterale)		40%
di un arto superiore	70%	60%
di una mano o un avambraccio	60%	50%
di un pollice	18%	16%
di un indice	14%	12%
di un medio	8%	6%
di un anulare	8%	6%
di un mignolo	12%	10%
di una falange ungueale del pollice	9%	8%
di una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	

	destro	sinistro
B. Parte inferiore del corpo		
di un arto inferiore al di sopra della metà della coscia		70%
di un arto inferiore al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio		60%
di un arto inferiore al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba		50%
di un piede		40%
di ambedue i piedi		100%
di un alluce		5%
di un altro dito del piede		1%
della falange ungueale dell'alluce		2,5%
di un rene		15%
della milza senza compromissioni significative della crisi ematica		10%
ANCHILOSI		
A. Parte superiore del corpo		
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10%	8%
B. Parte inferiore del corpo		
dell'anca in posizione favorevole		35%
del ginocchio in estensione		25%
della tibio-tarsica ad angolo retto		10%
della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica		15%
PARALISI COMPLETA		
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%
del nervo sciatico popliteo esterno		15%

ESITI DI FRATTURA	destro	sinistro
scomposta di una costa amielica somatica con deformazione a cuneo di:		1%
- una vertebra cervicale		12%
- una vertebra dorsale		5%
- 12 ^a dorsale		10%
- una vertebra lombare		10%
del sacro		3%
del coccige con callo deforme		5%
STENOSI NASALE ASSOLUTA		
monolaterale		4%
bilaterale		10%

In caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito, in riferimento alle percentuali dei casi sopra riportati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole

percentuali calcolate per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

Nel caso l'infortunio determini menomazioni di uno o più dei segmenti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma aritmetica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

L'accertamento del grado di invalidità viene effettuato in Italia.

Art. 57 - Modalità di valutazione del danno

Le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 53, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso entro un anno, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

Art. 58 - Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 59 - Estensione territoriale

La garanzia è valida per i territori di cui all'art. 4, primo comma, delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché per i territori degli altri Stati per i quali sia operante l'assicurazione R.C.A. prestata dall'Impresa.

Art. 60 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 1892 -1893 - 1898 del Codice Civile nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e dell'Assicurato rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. 61 - Adeguamento del premio

Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo premio almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, di non accettare il premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di premio comunicate dall'Impresa. In questo caso si applica a favore del Contraente il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 62 - Rinnovo del contratto

Salvo quanto previsto dall'art. 61, in mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

Art. 63 - Alienazione del veicolo

In caso di alienazione del veicolo, l'assicurazione cessa, con effetto immediato, al momento dell'effettivo trapasso di proprietà, indipendentemente dall'espletamento delle pratiche amministrative richieste dalla legge per la pubblicità del trapasso stesso.

Se l'alienazione del veicolo avviene con contemporanea sostituzione, la garanzia ha valore per il nuovo veicolo dalle ore 24 del giorno in cui viene comunicata la sostituzione e sono indicate le caratteristiche del nuovo veicolo, con relativo rilascio da parte dell'Impresa dell'atto di variazione dal quale devono risultare le modificazioni del contratto.

Art. 64 - Assicurazione per conto altrui

L'assicurazione, quando non è stipulata dal proprietario, si intende stipulata per conto altrui o di chi spetta.

In caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento, alla determinazione e alla liquidazione del danno.

L'accertamento, la determinazione e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua possibilità di impugnativa.

L'indennità liquidata a termini di polizza non può tuttavia essere pagata se non con l'intervento o con il consenso del titolare dell'interesse assicurato.

Art. 65 - Pagamento frazionato del premio

In caso di pagamento frazionato del premio, il Contraente in caso di sinistro si obbliga a pagare, su richiesta dell'Impresa,

tutte le rate di premio relative ai rischi Incendio, Furto, Guasti Accidentali (Kasko), e Infortuni del Conducente, mancanti al compimento dell'annualità prima della liquidazione del danno presso l'Agenzia cui è appoggiato il contratto.

Art. 66 - Inopponibilità all'Impresa degli atti di rilevazione del danno

Le pratiche iniziate dall'Impresa per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione ed il pagamento del risarcimento, non pregiudicano le ragioni dell'Impresa stessa per comunicatorie, decadenza, riserve ed altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Art. 67 - Rinuncia all'esecuzione provvisoria

Le Parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli artt. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile.

(operante in quanto sia stato corrisposto il relativo premio e risulti espressamente richiamata nella scheda di polizza)

Condizioni che regolano la Garanzia Assistenza

A norma del Decreto Legislativo n.175/95, la Spett.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.,

Sede: Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO, eroga le prestazioni di ASSISTENZA tramite la sua CENTRALE OPERATIVA attivabile a mezzo:

- Telefono: dall'Italia - Numero Verde (chiamata gratuita) 800 010911
dall'estero - Numero in Italia - Milano +39 02 58286208
- Telex 321363EURAI
- Fax 02 58384234
- Telegramma EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. -20135 Milano Pzza Trento, 8

per conto dell'Impresa ed in base alle norme in appresso indicate che regolano la Sezione.

Art. 68 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa, in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo per il quale è prestata la garanzia dovuta ad incidente stradale, guasto, incendio, furto, rapina, fornisce le prestazioni di assistenza con le modalità e nei termini indicati negli articoli successivi. La garanzia opera nel caso che il veicolo non sia in grado di proseguire autonomamente oppure, benchè in grado

di proseguire, esista il rischio di aggravamento dei danni o di pericolosità per l'incolumità di persone o cose o di altri effetti gravemente disagiati per gli occupanti lo stesso. L'assistenza non viene prestata qualora l'immobilizzo del veicolo sia causato da operazioni di ordinaria manutenzione periodica previste dalla Casa costruttrice, dal montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria dovuti ad usura, vetustà, difetto o rottura.

Art. 69 - Estensione territoriale

La garanzia è valida per i territori di cui all'art. 4, primo comma, delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché per i territori degli altri Stati per i quali sia operante l'Assicurazione R.C.A. prestata dall'Impresa.

Art. 70 - Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica

A) Soccorso stradale

Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente da circolazione, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Centrale Operativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo, con il massimo di € 150 per sinistro.

L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato. Il conducente del veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, può chiedere l'intervento di soccorso stradale anche in caso di foratura di pneumatico del veicolo o di necessità di montaggio di catene, sempre con costi a carico dell'Impresa. Esclusioni:

sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente, il guasto o l'incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo.

B) Riparazioni sul posto/Depannage (prestazione erogata solo in Italia)

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il guasto ed invierà la stessa per la riparazione.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa

procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione A) Soccorso stradale.

L'Impresa terrà a proprio carico i relativi costi.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

C) Informazioni e consigli telefonici

La Centrale Operativa fornirà telefonicamente, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, le seguenti informazioni:

- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- tempo sulle strade;
- turistiche;
- automobilistiche.

D) Autodemolizione (prestazione erogata solo in Italia)

Qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti (D.P.R. n. 915 del 10.9.82 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.L. 285 del 30.4.92 art. 103; D.L. n. 22 del 5.2.97 art. 46), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e la sua demolizione.

Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targhe del veicolo;

In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti, l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A., nonché:

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'Intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'Intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Centrale Operativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

L'Impresa terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla cancellazione al P.R.A. ed alla demolizione del veicolo medesimo. Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.

E) Recupero del veicolo fuori strada

Qualora, in caso di incidente, il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo con il massimo di € 250 per sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita

dalla Centrale Operativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.

In caso di sinistro avvenuto in autostrada specifiche istruzioni saranno fornite dalla Centrale Operativa.

Sono esclusi in ogni caso i pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

F) Richiesta documenti in caso di furto totale del veicolo

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Centrale Operativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale o storico;
- perdita di possesso,

potrà contattare la Centrale Operativa stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente.

In seguito la Centrale Operativa, tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione

dell'assistenza, quale: fotocopia della carta di circolazione, certificato di proprietà, codice fiscale o partita IVA dell'intestatario al P.R.A.

L'Impresa terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

Art. 71 - Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato come risulta dal libretto di circolazione

A) Recupero del veicolo in Italia o all'estero

Qualora, in conseguenza di incendio, guasto, incidente da circolazione, furto tentato o rapina tentata, il veicolo sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni o, in caso di furto o rapina, sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi e, comunque, in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentirgli il recupero del veicolo riparato.

B) Auto in sostituzione in Italia

Qualora, in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente da circolazione, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, la Centrale

Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un'auto di categoria C (classificazione internazionale delle società di autonoleggio) per un massimo di 3 giorni con percorrenza illimitata. L'Impresa terrà a proprio carico i relativi costi. Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio.

Nel caso in cui i danni al veicolo non ne impediscano l'utilizzo, la prestazione sarà fornita solo se l'Assicurato, previo benestare della Centrale Operativa, avrà concordato con l'officina i termini di riparazione.

C) Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di incendio, guasto, incidente da circolazione, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò esiga una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, oppure in caso di furto o rapina, la Centrale Operativa provvede a ricercare un albergo, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, comunque fino ad un

massimo di € 500 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).

D) Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, sia affetto da una patologia che viene ritenuta non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Centrale Operativa previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la Centrale Operativa provvederà:

- ad individuare ed a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'Istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell'Assicurato;
- ad organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
 - aereo sanitario;
 - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
 - treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto;
 - autoambulanza, senza limiti di percorso.

La Centrale Operativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui l'infortunio avvenga in Paesi Europei;

- ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o infermieristico se ritenuto necessario dai medici della Centrale Operativa.

L'Impresa terrà a proprio carico i relativi costi. Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.

E) Rientro dal centro ospedaliero attrezzato

Quando l'Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui al punto D) che precede, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Centrale Operativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Centrale Operativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese dell'Impresa, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa. L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che lo ha in cura, affinché la Centrale Operativa possa stabilire i necessari contatti.

F) Rientro sanitario

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni

dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:

- aereo sanitario;
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente effettuato a spese dell'Impresa, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa.

La Centrale Operativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso in cui il sinistro si sia verificato in Paesi europei.

L'Impresa, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

G) Viaggio di un familiare

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengono che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo di classe economica o ferroviario, di prima classe, di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo, fino ad un massimo di € 500.

H) Rientro dei passeggeri

In caso di guasto, incidente stradale, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, che immobilizzi il veicolo, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Centrale Operativa mette in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di residenza in Italia, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di viaggio fino ad un massimo di € 500 complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati), mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;
- oppure

- un veicolo ad uso privato senza autista. Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare il costo sostenuto dall'Impresa al netto del massimale previsto.

Art. 72 - Prestazioni operanti solo all'estero

A) Rimpatrio salma

Qualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato sia deceduto, la Centrale Operativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo l'Impresa a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di € 3.000 per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento nel quale in Italia la Centrale Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

B) Invio di un autista

Qualora, in seguito ad incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure al conducente venga rubata, ritirata o abbia smarrito la patente di guida, ed in entrambi i casi nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive, la Centrale Operativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo stesso al domicilio dell'Assicurato. Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante ed a eventuali pedaggi autostradali.

C) Anticipo delle cauzioni: penale e civile

In caso di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente da circolazione nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito la cauzione fissata dall'Autorità, fino ad un massimo di € 5.000 per la cauzione penale e fino ad un massimo di € 5.000 per la cauzione civile.

D) Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di guasto, incidente stradale, incendio, furto o rapina, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto

delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio dei veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico dell'Impresa.

La prestazione è operante previa accettazione da parte della Centrale Operativa delle garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.

E) Anticipo spese legali

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito l'onorario di un legale fino ad un massimo di € 1.000.

F) Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Qualora, in conseguenza di incendio, guasto, incidente stradale, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto con ritrovamento del veicolo nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto o rapina stessi, in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso

contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto dello stesso dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico dell'Impresa.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, l'Impresa provvede al suo rimpatrio fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Centrale Operativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.

L'anticipo previsto nelle prestazioni C), D), E) è concesso compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e, qualora la Centrale Operativa lo ritenga necessario, purchè l'Assicurato anche tramite persona da lui indicata, possa fornire adeguate

garanzie in merito alla restituzione di ogni somma anticipata, che comunque deve essere rimborsata alla Centrale Operativa al rientro al domicilio e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.

Art. 73 - Delimitazioni, esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

- a) Tutte le prestazioni di cui ai precedenti artt. 70, 71 e 72 non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità del Servizio.
- b) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni.
- c) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

- d) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al Servizio, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
 - e) La Centrale Operativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
 - f) Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.
 - g) L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Centrale Operativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.
 - h) Tutte le eccedenze ai massimali previsti dalle singole prestazioni, così come tutti gli anticipi di denaro previsti dalle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Centrale Operativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.
- i) A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 C.C., all'Assicurato che godesse di prestazione analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di assicurazioni, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui l'Assicurato attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'Impresa che ha erogato la prestazione.
 - j) Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione Assistenza, si applicano le disposizioni di legge.
 - k) Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.

Ovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24, facente capo al numero verde:

800 010911

oppure per chi chiama dall'estero al numero di Milano:

+39 02 58286208

In alternativa, se non può telefonare, può inviare un telex al 321363 EURAI o un telegramma a: EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. Piazza Trento, 8 - 20135 Milano

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita;
2. Nome e Cognome;
3. Numero di targa;

4. Numero di polizza preceduto dalla sigla ROSA;

5. Indirizzo del luogo in cui si trova;

6. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a chiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

(operante in quanto sia stato corrisposto il relativo premio e risulti espressamente richiamata nella scheda di polizza)

Premessa

La gestione dei sinistri Protezione Legale è stata affidata alla Spett.

ARAG Assicurazioni S.p.A. con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9 - 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Art. 74 - Oggetto dell'assicurazione

- a) Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, l'Impresa, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
- b) Tali oneri sono:
- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;

- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo art. 82 - Gestione del caso assicurativo comma 4;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo articolo 82 - Gestione del caso assicurativo comma 5;
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia.
 - Il contributo unificato (D.L. 11.03.2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- c) È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 80 comma c). Nel caso in cui l'eventuale fase giudiziale dovesse radicarsi in un luogo diverso da quello di residenza dell'Assicurato, le spese di domiciliazione di un avvocato iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente saranno a carico di ARAG. ARAG non sostiene le spese di trasferta eventualmente sostenute dall'avvocato del luogo di residenza che avendo anche il domicilio nel luogo del foro competente decide di seguire direttamente la causa. ARAG non sostiene altresì

le spese che risultino duplicate nelle parcelle dell'avvocato di residenza (dominus) e del domiciliatario (avvocato iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente).

Art. 75 - Assicurati

Le garanzie previste all'Art. 74 - Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione, che il Contraente dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate a favore:

del proprietario, del locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, del conducente autorizzato, dei trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza. In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.

Le garanzie valgono altresì in favore del Contraente-Assicurato, come persona fisica, del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.

Art. 76 - Prestazioni garantite

Le garanzie valgono per:

- a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi. Limitatamente alla presente prestazione laddove l'assicurato abbia sottoscritto la rinuncia alla rivalsa da parte dell'Impresa (lett. D - Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria) le esclusioni della presente sezione (art. 78 Esclusioni) non operano nei medesimi casi per i quali l'Impresa ha rinunciato alla rivalsa.
- b) sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a € 100 per i casi assicurativi che insorgono in Italia, San Marino, Città del Vaticano. Per i casi che insorgono in altri Paesi il valore in lite deve essere superiore a € 200.

In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo. La

presente prestazione non vale per controversie contrattuali con l'Impresa;

- c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- d) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale. Questa prestazione opera in sostituzione di quanto previsto all'art. 28 Garanzie Complementari lett. C;
- e) l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero;
- f) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. Questa prestazione opera in sostituzione di quanto previsto all'art. 28 Garanzie Complementari lett. D. Proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale.
L'Impresa provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso.

L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'articolo 78 Esclusioni lettera a) e limitatamente alla materia amministrativa;

- g) gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

In deroga all'Art. 79 - Insorgenza del caso assicurativo - delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie di cui ai punti 4, 5, 6, e 7 operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

Art. 77 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

- a) L'Assicurato è tenuto a :
 - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
 - assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
- b) L'Impresa non si assume il pagamento di:
 - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;

- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
 - spese per controversie con l'Impresa;
- c) le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 78 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA,

salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni;

- i) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

Art. 79 - Insorgenza del caso assicurativo

- a) Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende :
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
 - per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

- In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
- b) La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.
- c) La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati all'Impresa, nei modi e nei termini del successivo Art. 80 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale, entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.
- d) La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
- e) Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:
- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;

- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 80 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

- a) L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Impresa o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
- b) In ogni caso deve fare pervenire all'Impresa o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
- c) L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo all'Impresa contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
- d) Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

- e) L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con l'Impresa e/o ARAG.

Art. 81 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

In caso di sinistro l'Assicurato è tenuto a:

- informare immediatamente l'Impresa o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 82 - Gestione del caso assicurativo

- a) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
- b) Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 80 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale.

- c) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
- d) L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
- e) L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con ARAG.
- f) ARAG così come l'Impresa, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.
- g) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Impresa e/o ARAG, la decisione può venire demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 83 - Recupero di somme

- a) Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
- b) Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 84 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dall'Impresa e/o ARAG.

Prima di ciascun rinnovo annuale della polizza ed in relazione alle varie opportunità previste dalle norme contrattuali, l'Assicurato può richiedere l'adeguamento del valore del veicolo (vedasi art. 42).

I documenti assicurativi indispensabili per la circolazione sono:

- contrassegno, non scaduto, da esporre sul parabrezza;
- certificato di assicurazione, non scaduto, da conservare nel libretto di circolazione.

Inoltre occorre:

- carta verde per recarsi nei Paesi esteri per i quali è ancora prevista;
- il “Modulo di Constatazione Amichevole” (modulo blu) da utilizzare in caso di sinistro.

In caso di sinistro, l'Assicurato ne deve dare comunicazione all'Impresa nel più breve tempo possibile o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

È comunque di comune interesse che la denuncia venga presentata il più presto possibile seguendo con scrupolo le indicazioni appresso indicate.

In caso di incidente da circolazione in Italia

Per la denuncia dei sinistri è indispensabile utilizzare il “Modulo di Constatazione Amichevole” (modulo blu) che, se sottoscritto anche dalla controparte, consente di usufruire dei vantaggi previsti dalla Convenzione Indennizzo Diretto (C.I.D.) che offre la possibilità, in alcuni casi, di essere

risarciti direttamente e tempestivamente da Royal&SunAlliance Assicurazioni - Sun Insurance Office Ltd. Il modulo, compilato con chiarezza in ogni sua parte, deve essere trasmesso con la massima sollecitudine all'Agenzia di Royal&SunAlliance Assicurazioni - Sun Insurance Office Ltd. alla quale è stato assegnato il contratto: ove possibile, è di fondamentale importanza raccogliere il nome e l'indirizzo di eventuali testimoni presenti al fatto e fare intervenire immediatamente la Polizia, i Carabinieri o i Vigili Urbani. I sinistri che hanno causato lesioni mortali devono essere denunciati con telegramma entro 24 ore. È opportuno quindi controllare di avere sempre a bordo almeno un modulo blu.

In caso di incidente da circolazione all'estero

Utilizzare comunque il modulo blu che ha diffusione europea, trasmettendolo, nei soli casi di responsabilità dell'Assicurato, all'Agenzia di Royal&SunAlliance Assicurazioni - Sun Insurance Office Ltd. alla quale è stato assegnato il contratto. In caso di incidente grave è indispensabile denunciarlo immediatamente alla Compagnia locale indicata dall'assicuratore italiano.

Presso ogni Agenzia di Royal & SunAlliance Assicurazioni - Sun Insurance Office Ltd. è in ogni caso disponibile il vademecum per l'Assicurato: “LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI NELL'ASSICURAZIONE R.C. AUTO” redatto sulla

base delle disposizioni di legge e dei principali accordi associativi in materia nonché dei contenuti dell'intesa raggiunta, tra l'ANIA e le associazioni dei consumatori, in materia di "TRASPARENZA E QUALITÀ NELLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI".

In caso di furto o di incendio del veicolo è necessario presentare tempestivamente la denuncia del fatto alle Autorità competenti, dandone successivamente avviso all'Agenzia di Royal&SunAlliance Assicurazioni - Sun Insurance Office Ltd. alla quale è assegnato il contratto con allegata copia della denuncia presentata all'Autorità stessa. In caso di affidamento del veicolo ad altra persona, occorre verificare l'idoneità alla guida ed il regolare possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. In caso di vendita o sostituzione del veicolo è obbligatorio restituire il contrassegno, il certificato di assicurazione e la Carta Verde all'Agenzia di Royal&SunAlliance Assicurazioni - Sun Insurance Office Ltd. alla quale è assegnato il contratto.

Il presente modello n. 1222/8 contenente le condizioni contrattuali costituisce allegato al modello di polizza n. 1221/8 formandone parte integrante.

Introduzione	Pag. 3
Definizioni	Pag. 4
Sezione A) Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore	
Condizioni generali	Pag. 7
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione	
Art. 2 - Esclusioni e rivalsa	
Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	
Art. 3 bis - Aggravamento del rischio	
Art. 3 ter - Variazione della residenza del proprietario assicurato	
Art. 4 - Estensione territoriale	
Art. 5 - Pagamento del premio	
Art. 6 - Adeguamento del premio	
Art. 7 - Trasferimento della proprietà del veicolo	
Art. 8 - Cessazione di rischio per distruzione od esportazione definitiva del veicolo assicurato	
Art. 8 bis - Cessazione di rischio per demolizione del veicolo assicurato	
Art. 9 - Sospensione in corso di contratto	
Art. 10 - Attestazione dello stato di rischio	
Art. 11 - Modalità per la denuncia dei sinistri	
Art. 12 - Gestione delle vertenze	
Art. 13 - Rinnovo del contratto	
Art. 14 - Risoluzione del contratto per furto del veicolo	
Art. 15 - Oneri a carico del Contraente	
Art. 16 - Rinvio alle norme di legge	

Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria Pag. 15

Condizioni speciali Pag. 16

Sezione B) Assicurazione Incendio - Furto e Rapina

Condizioni per le garanzie Incendio - Furto e Rapina Pag. 37

Art. 17 - Oggetto della garanzia Incendio

Art. 18 - Oggetto della garanzia Furto e Rapina

Art. 19 - Esclusioni

Art. 20 - Accessori e parti di ricambio

Condizioni particolari obbligatorie relative alla garanzia Furto e Rapina Pag. 38

Estensioni di garanzia valide per autovetture Pag. 40

Art. 21 - Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio

Art. 22 - Ricorso terzi

Art. 23 - Eventi naturali

Art. 24 - Traino e rimessaggio

Art. 25 - Cristalli

Art. 26 - Intervento autoambulanze

Art. 27 - Perdita delle chiavi

Art. 28 - Garanzie complementari

Art. 29 - Danni conseguenti a Furto totale o Rapina

Art. 30 - Deroga all'applicazione del degrado

Art. 31 - Atti vandalici

Estensioni di garanzia valide per autocarri

Art. 32 - Carico e scarico con mezzi meccanici

Art. 33 - Ricorso terzi

Pag. 46

Sezione C) Assicurazione Guasti Accidentali (Kasko)

Condizioni per la garanzia Guasti Accidentali

Art. 34 - Oggetto della garanzia

Art. 35 - Accessori e parti di ricambio

Art. 36 - Scoperto obbligatorio

Art. 37 - Esclusioni

Art. 38 - Rinuncia al diritto di surrogazione

Pag. 48

Norme comuni alle Sezioni B) e C)

Art. 39 - Obblighi in caso di sinistro

Art. 40 - Documentazione da consegnare in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina

Art. 41a - Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio (valido solo per autovetture)

Art. 41b - Adeguamento del valore assicurato

Art. 42 - Determinazione dell'ammontare del danno

Art. 43 - Assicurazione parziale

Art. 44 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

Art. 45 - Pagamento dell'indennizzo

Art. 46 - Esclusioni

Pag. 50

Sezione D) Assicurazione Infortuni del Conducente

Condizioni per la garanzia Infortuni del Conducente

Art. 47 - Rischio assicurato

Pag. 55

- Art. 48 - Capitali assicurati
- Art. 49 - Rischi esclusi
- Art. 50 - Limiti di età
- Art. 51 - Persone non assicurabili
- Art. 52 - Denuncia del sinistro e obblighi relativi
- Art. 53 - Criteri di indennizzabilità
- Art. 54 - Morte
- Art. 55 - Morte presunta
- Art. 56 - Invalidità permanente
- Art. 57 - Modalità di valutazione del danno
- Art. 58 - Rinuncia al diritto di surrogazione

Norme comuni alle Sezioni B) C) e D)

Pag. 61

- Art. 59 - Estensione territoriale
- Art. 60 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio
- Art. 61 - Adeguamento del premio
- Art. 62 - Rinnovo del contratto
- Art. 63 - Alienazione del veicolo
- Art. 64 - Assicurazione per conto altrui
- Art. 65 - Pagamento frazionato del premio
- Art. 66 - Inopponibilità all'Impresa degli atti di rilevazione del danno
- Art. 67 - Rinuncia all'esecuzione provvisoria

Sezione E) Garanzia Assistenza

Condizioni che regolano la Garanzia Assistenza

Pag. 63

- Art. 68 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. 69 - Estensione territoriale

Art. 70 - Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica

Art. 71 - Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 Km dal comune di residenza dell'Assicurato
come risulta dal libretto di circolazione

Art. 72 - Prestazioni operanti solo all'estero

Art. 73 - Delimitazioni, esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

Istruzioni per la richiesta di assistenza

Pag. 73

Sezione F) Tutela Legale

Art. 74 - Oggetto dell'assicurazione

Art. 75 - Assicurati

Art. 76 - Prestazioni garantite

Art. 77 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

Art. 78 - Esclusioni

Art. 79 - Insorgenza del caso assicurativo

Art. 80 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

Art. 81 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Art. 82 - Gestione del caso assicurativo

Art. 83 - Recupero di somme

Art. 84 - Oneri fiscali

Consigli ed Istruzioni all'Assicurato

Pag. 81

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (1).

I) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso da Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (7).

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

II) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari (8): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

III) Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (9) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

IV) Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Royal & SunAlliance Assicurazioni - Ufficio Privacy - Via Martin Piaggio 1, 16122 Genova, telefono 010.8330333, telefax 010.8330594, e-mail: info.privacy@royalsun.it (12).

NOTE RELATIVE ALL'INFORMATIVA "PRIVACY"

- 1) Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
- 2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino).
- 4) Ad esempio: ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
- 6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri

(indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 10);

- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
 - assicurazioni r.c. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il

rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;

- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Provincie, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consortile per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze

dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo all'Ufficio indicato in informativa.

- 8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.
- L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo all'Ufficio indicato in informativa.
- 9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
 - 10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo trattino).
 - 11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
 - 12) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli all'Ufficio indicato in informativa.
- L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet della Società www.royalsun.it.

Royal & SunAlliance Assicurazioni
Sun Insurance Office Ltd.

**Rappresentanza Generale
e Direzione per l'Italia**

16122 Genova
via Martin Piaggio, 1
tel. 010.8330.1 - fax 010.884989
www.royalsun.it

Milano

via del Vecchio Politecnico, 3
20121 Milano
tel. 02.76294.1 r.a.
fax 02.76294321 - 02.76294322

piazza Sant'Angelo, 1
20121 Milano
tel. 02.29003954 - fax 02.29005088

Roma

via M. Colonna, 7
00192 Roma
tel. 06.3221596 r.a.
fax 06.3212793

Padova

via San Crispino, 82
35129 Padova
tel. 049.8698411 r.a.
fax 049.8071784

Torino

corso Re Umberto, 31
10128 Torino
tel. 011.5617047 - 011.5617057
fax 011.545940



Royal & SunAlliance Assicurazioni marchio di Sun Insurance Office Ltd. - Società di Assicurazioni fondata nel 1710 - Sede Legale nel Regno Unito: St. Mark's Court, Chart Way, Horsham, West Sussex RH12 1XL - Capitale Sociale: Lst. 44.400.000 interamente versato - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: 16122 Genova - Via M. Piaggio, 1 - Tel. 010 8330.1 - Fax 010 884989 - C.P. 234 GE
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 22 giugno 1925 (G.U. del 3-7-1925 n. 152) - R.E.A. di Genova n. 74665 - Codice Fiscale e Partita IVA 00627150105 Compagnia di Royal & SunAlliance Insurance Group Plc. - Capitale Sociale: Lst. 926.000.000 interamente versato

ROYAL &

SUNALLIANCE
ASSICURAZIONI